

TIMBRO OBBLIGATORIO

- ✓ Vista la nota del 30/04/2009 prot.n. 3874 e la nota del 18/06/2009 prot. n.5658, del CNGeGL
- ✓ volendo riconoscere ai Geometri in possesso della Laurea nelle classi 4^a, 7^a, 8^a, il titolo di "Geometra Laureato" ciò anche nel rispetto del DPR 328/01 art. 55, il CNG ha impostato la nuova soluzione per il timbro professionale che tutti i professionisti dovranno utilizzare;
- ✓ il Consiglio Direttivo di questo Collegio nella seduta del 30/06/2009 ha deliberato di provvedere alla realizzazione dei nuovi timbri per tutti gli iscritti, nel quale oltre la dicitura "Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Trapani" è anche rappresentato:
 - il logo della categoria,
 - il n° di iscrizione Albo,
 - la dicitura Geometra o Geometra Laureato,
 - il nome ed il cognome.

Con decorrenza dal 01 Gennaio 2010 è entrato in vigore il nuovo timbro professionale che ogni iscritto deve possedere ed apporre in calce ai suoi elaborati

Il timbro deve essere fedele al presente fac simile

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Trapani	
	Iscrizione Albo N.0000
Geometra Nome Cognome	

Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Trapani	
	Iscrizione Albo N.0000
Geometra Laureato Nome Cognome	



Regolamento per l'uso del timbro

REGOLAMENTO PER L'USO DEL TIMBRO ATTESTANTE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI IN DATA 30/06/2009

Visto il D.L.L, 23/11/1944 n. 382 che istituisce gli Ordini ed i Collegi delle Professioni Tecniche;

Visto il R.D. 11/02/1929 n. 274 che approva il Regolamento per la professione di geometra;

Vista la Legge 25/04/1938 n. 897 sulla obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo Professionale;

Vista la Legge 24/10/1955 n. 990 che istituisce la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Geometri;

DELIBERA

di approvare il seguente Regolamento per l'uso del Timbro per l'esercizio della professione di Geometra.

Articolo 1

Ogni elaborato tecnico redatto dal Geometra richiesto da privati o Enti Pubblici dovrà essere autenticato con l'apposizione di un timbro professionale ad inchiostro indelebile, attestante che il firmatario possiede i requisiti di cui alla legge in premessa, per l'esercizio della professione di Geometra.

Articolo 2

Il timbro recherà il nome e cognome del Geometra, il numero di iscrizione all'Albo e risponderà al formato ed alle caratteristiche indicate dal Collegio (deliberato in data 30/06/2009, come previsto dalla circolare del consiglio nazionale n. 658 del 18.06.2009 prot. 384 del 18.06.2009).

Articolo 3

Il timbro sarà assegnato dal Collegio in dotazione al Geometra che abbia ottenuto i requisiti per l'esercizio della libera professione. Il Geometra, all'atto del ritiro del timbro, dovrà rilasciare ricevuta apponendo la propria firma,

Articolo 4

Nel caso in cui il Geometra rassegni le dimissioni dall'Albo, chieda il trasferimento ad altro Collegio, venga sospeso o cancellato dall'Albo in seguito a provvedimento disciplinare, dovrà restituire immediatamente il timbro. L'avvenuta restituzione sarà annotata dal Collegio. In

caso di smarrimento o furto del timbro, il Geometra dovrà farne immediata denuncia al Collegio, che rilascerà un duplicato previo pagamento delle relative spese.

Articolo 5

Il Geometra cancellato dall'Albo, che non riconsegna il timbro immediatamente o entro il termine fissato dal Consiglio, sarà diffidato. Del provvedimento sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed agli altri Enti ed Uffici interessati. Il Geometra cancellato dall'Albo o sospeso, che continui l'esercizio della professione e faccia uso del timbro, sarà passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria a norma dell'articolo 26 del R.D. 11/02/1929 n. 274.

Articolo 6

E' fatto divieto ai Geometri di fornirsi direttamente del timbro di autenticazione o di usare timbri che abbiano caratteristiche simili a quello fornito dal Collegio. L'uso dei timbri che non siano dati in dotazione a norma del precedente articolo 3, sarà considerata infrazione perseguibile con il provvedimento disciplinare previsto dagli articoli 11 e 12 del R.D. 11/02/1929 n. 274.

Articolo 7

L'Autorità Giudiziaria, gli Enti ed Uffici Pubblici, comunque preposti alla vidimazione o all'approvazione degli elaborati, saranno invitati ad accertare che gli elaborati stessi siano muniti del timbro attestante il diritto del firmatario all'esercizio della libera professione e al formato del timbro conforme a quanto stabiliti all'articolo 2.

Articolo 8

Le presenti norme sono in vigore a partire dal 1° GENNAIO 2010.

Articolo 9

Il timbro dovrà essere consegnato all'iscritto direttamente dal presidente o da un suo delegato.

Il PRESIDENTE

Dott. Geom. Francesco Parrinello

Letto, approvato e sottoscritto dal Consiglio Direttivo in data 30/06/2009.